



COMUNE DI BIOGLIO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ATTO N. 6 del 08.06.2026

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione a personale esterno di altro ente locale, ex artt. 4 del D.P.R. 378/1993 e 253 del D.lgs. 267/2000, per attività di supporto alla rilevazione della massa passiva, all'accertamento della massa attiva e agli adempimenti contabili della gestione liquidatoria.

L'anno duemilaventisei addì 8 del mese di giugno alle ore 14:00, presso la sede del Comune di Bioglio, è presente il dott. Gianfranco Basile in qualità di Commissario straordinario di liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

È altresì presente il dott. Antonio Polimeno, in qualità di segretario verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso:

- che il Comune di Bioglio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 3 dicembre 2025, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- che in data 26.02.2026 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione, dott. Gianfranco Basile, che si è regolarmente insediato presso la sede del Comune di Bioglio, così come da deliberazione n. 1 del 02.03.2026;

Preso atto:

- del numero di istanze di ammissione al passivo e della complessità delle relative istruttorie, che in molti casi necessitano di attività di approfondimento;
- della opportunità di rendere più spedita ed efficiente l'azione del Commissario straordinario di liquidazione che per il Comune di Bioglio è organo monocratico;

Richiamate:

- la nota prot. n. 1522 del 31.03.2026, con la quale questo Commissario richiedeva al Sindaco del Comune di Bioglio di far conoscere la disponibilità del personale del proprio ente allo svolgimento delle attività connesse all'incasso e alle attività operative a supporto dell'OSL;

- la successiva comunicazione prot. n. 1551 del 01.04.2026 con cui il predetto Sindaco comunicava che l'amministrazione comunale non dispone di personale interno da destinare alle mansioni richieste;
- la nota prot. n. 2642 del 01.06.2026, con la quale è stato chiesto al Comune di Ronco Biellese, tenuto conto delle specifiche e specialistiche competenze dell'interessato, di autorizzare il dipendente comunale Dott. Giacomo Peraldo a collaborare con questo OSL con incarico di collaborazione temporanea da effettuarsi fuori dall'ordinario orario di servizio;
- che il Dott. Giacomo Peraldo ha manifestato la sua disponibilità ad assumere il suddetto incarico;
- che il Comune di Ronco Biellese ha autorizzato l'incarico con Deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 04.06.2026;

Preso atto dell'impossibilità di avvalersi del personale dipendente del Comune di Bioglio per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione liquidatoria;

Rilevato che l'impossibilità di avvalersi di personale interno risulta documentalmente comprovata dalla nota prot. n. 1551 del 01.04.2026 e che l'esigenza di supporto esterno è circoscritta alle attività strettamente strumentali alla gestione liquidatoria, con durata limitata a mesi 3;

Considerato che il Commissario straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente e che, per motivate esigenze, può acquisire consulenze, dotarsi di personale, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione liquidatoria ai sensi dell'articolo 253, comma 3, del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- gli adempimenti a carico di questo OSL andranno posti in essere con la necessaria rapidità;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 8-ter, del D.P.R. n. 378/1993 *“Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. [...]”*;
- il Ministero dell'Interno - Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali - con l'atto di orientamento del 20.02.2018 sui consulenti dell'organo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 253 del TUEL ha rappresentato che *“L'incarico di collaborazione dell'Organo straordinario della liquidazione alla stessa stregua degli incarichi agli organi ausiliari di organi titolari di funzioni istituzionali è caratterizzata da specifica e puntuale strumentalità ai compiti di liquidazione e, di conseguenza, circoscritta funzionalmente e temporalmente alla soddisfazione delle “ motivate esigenze ” di cui all'articolo 253 TUEL.”*;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi dell'ausilio di un collaboratore in possesso di elevata professionalità, competenza ed esperienza maturate nello specifico settore delle autonomie locali in materia amministrativo-contabile, che riscuota l'incondizionata fiducia di questo OSL, sì da poterlo utilmente coadiuvare e supportare nelle attività strettamente connesse alle proprie funzioni per un loro più efficace espletamento;

Acquisite:

- la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ex art. 20 del D.lgs. 39/2013;

- la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;

Richiamati:

- l'art. 253 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 4 del D.P.R. 378/1993;
- l'art. 53 del D.lgs. 165/2001;


DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto della nota prot. n. 1551 del 01.04.2026 con cui il Sindaco del Comune di Bioglio comunicava che l'amministrazione comunale non dispone di personale interno da destinare alle mansioni richieste;
- di affidare l'incarico di collaborazione, a supporto dell'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Bioglio (BI), per quanto espresso in narrativa, al Dott. Giacomo Peraldo, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione per mesi 3, rinnovabili qualora quest'organo ne ravvisasse la necessità, mediante successivo atto deliberativo;
- di approvare il relativo schema di convenzione composto da n. 11 articoli;
- di determinare il compenso per l'intera durata dell'incarico di mesi 3 nell'importo forfettario di euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- di dare atto che gli importi trovano copertura sui fondi di questo OSL;
- di dare atto che l'incarico ha natura di prestazione occasionale autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e s.s. del C.C., trattandosi di prestazione di opera di natura intellettuale, senza vincoli di subordinazione;
- di trasmettere il presente provvedimento all'interessato, al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Servizio ed al Revisore dei Conti del Comune di Bioglio;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ronco Biellese per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura del personale d'ausilio dell'Organo.

Il Commissario straordinario di liquidazione

Dott. Gianfranco Basile



Il Segretario verbalizzante



CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

In data 08.06.2026, alle ore 14:00, presso la Casa Comunale

TRA

Il Commissario straordinario di liquidazione Dott. Gianfranco Basile, C.F. [REDACTED] nominato con D.P.R. del 9 febbraio 2026, per la gestione del dissesto finanziario del Comune di Bioglio (BI), di seguito Commissario o OSL;

E

Il Dott. Giacomo Peraldo, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], di seguito collaboratore.

In esecuzione della deliberazione dell'OSL n. 6 del 08.06.2026

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico di collaborazione di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'articolo 2222 C.C., ha per oggetto la consulenza ed il supporto all'attività di gestione della liquidazione con particolare riguardo all'attività di rilevazione della massa passiva nonché a tutti gli aspetti contabili connessi al dissesto finanziario.

L'attività svolta dal collaboratore dovrà consistere in:

- consulenza al Commissario resa anche a mezzo relazioni e pareri specifici;
- assistenza tecnica e supporto anche nei rapporti con gli Enti a vario titolo interessati all'attività di accertamento e definizione della massa attiva e passiva del dissesto;
- assistenza tecnica e supporto per la corretta tenuta della contabilità inerente agli atti del dissesto finanziario.

Il collaboratore si impegna a garantire il risultato in oggetto in piena autonomia organizzativa e in conformità alle direttive dell'OSL.

Art. 2 - Modalità ed esecuzione dell'incarico

Il collaboratore, per l'esecuzione del proprio lavoro, ha libero accesso ai locali dell'Ente destinati a sede dell'OSL e può richiedere e avvalersi, nell'interesse dello stesso, della collaborazione del personale dei competenti servizi comunali.

Il collaboratore, nell'esercizio della sua attività, è tenuto all'esecuzione del presente disciplinare secondo buona fede (ex art. 1375, C.C.) e con diligenza (ex art. 1176, II comma, C.C.).

Il collaboratore è tenuto al rispetto del codice di comportamento del personale dipendente e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Bioglio.

Il collaboratore si obbliga, altresì, a segnalare tempestivamente ogni situazione sopravvenuta, di fatto o di diritto, che determini la modificazione delle dichiarazioni rese all'atto del conferimento dell'incarico in materia di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o di ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con conseguente diritto dell'OSL di esercitare il recesso immediato della presente convenzione.

Al collaboratore è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione dell'OSL, di documentazione e di ogni altra notizia e informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.

Il collaboratore è tenuto, a richiesta dell'OSL, e alla fine delle attività svolte, a relazionare all'OSL medesimo su quanto realizzato e alle criticità incontrate.

Art. 3 - Luogo e orario di esecuzione

Le attività di cui ai precedenti articoli verranno espletate sia presso la sede comunale di Bioglio che fuori sede, da remoto e/o in videoconferenza.

Il collaboratore si recherà presso la sede comunale secondo le necessità e in accordo con l'OSL per lo svolgimento dell'incarico, così come determinato dall'articolo 1 della presente convenzione.

Art. 4 - Durata dell'incarico

L'incarico di cui alla presente convenzione avrà la durata di mesi 3, a decorrere dalla sottoscrizione, e potrà essere rinnovato prima della scadenza.

Art. 5 - Compenso

Il compenso per l'incarico di mesi 3 viene fissato forfettariamente in euro 1.800,00 (milleottocento/00) al lordo delle ritenute di legge.

Non sono dovuti rimborsi spese, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'OSL.

Art. 6 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto

Il collaboratore, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile in caso di ritardo e anomalie nella realizzazione della presente convenzione, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore.

Art. 7 - Riservatezza

Il collaboratore è tenuto al pieno ed assoluto riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute a qualsiasi titolo in occasione della presente convenzione e a conservarle in sicurezza.

Art. 8 - Risoluzione e recesso del contratto

Il presente contratto potrà essere risolto, di diritto, senza preavviso, per gravi inadempienze o sopravvenuta impossibilità del collaboratore. In caso di risoluzione anticipata verrà corrisposto il solo compenso relativo all'attività già svolta.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, ciascuna parte potrà recedere unilateralmente, con preavviso scritto di almeno trenta giorni.

Art. 9 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Biella.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il collaboratore prende atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa dal Commissario.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al conferimento, alla gestione, alla pubblicazione e alla liquidazione del presente incarico.

Art. 11 - Norme finali e di rinvio

La sottoscrizione della presente convenzione d'incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute, e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione andrà concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Per quanto non espressamente previsto, si fa esplicito rinvio alle norme di cui al titolo II, libro V, del Codice Civile.

Letto, accettato e sottoscritto

Il collaboratore
Dott. Giacomo Peraldo

Il Commissario straordinario di liquidazione
Dott. Gianfranco Basile

Allegato: Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Bioglio approvato con Deliberazione di G.C. n. 45 del 20.07.2021.